



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Le prassi applicative in materia di reati connessi alle procedure di insolvenza e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità nel rapporto tra norme nazionali e comunitarie

Tavola Rotonda

L'amministrazione dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali

Roma, mercoledì 13 giugno 2012

*Il sequestro e la confisca di prevenzione.
scenari normativi e diritti dei terzi*

*dr. Calogero Roberto Piscitello
Magistrato*

I contenuti della relazione sono di responsabilità dell'autore e non rispecchiano necessariamente la visione della Commissione Europea



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

§ 1. La materia oggetto dell'incontro odierno trova diversi spunti di riflessione nelle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 - *il c.d. codice antimafia* - che ha messo in ordine una produzione legislativa - peraltro molto fiorente nell'ultimo quinquennio - avente quale denominatore comune la necessità di apprestare forme idonee di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali e stabilire le linee guida per la loro corretta gestione.

Mi riferisco

- al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”, poi convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- alla legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 24 luglio (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”);
- al decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50 (“*Istituzione dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”).
- alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”);

Questo nuovo filone normativo ha avuto un impatto straordinario nell'azione quotidiana degli operatori del diritto, la cui misura si apprezza sol ponendo mente alla circostanza che le leggi fondamentali in materia di sequestri e confische di prevenzione risalivano al 1956 e al 1965, e facevano, oltretutto, riferimento ad un'epoca in cui il nostro ordinamento non prevedeva ancora l'associazione di tipo mafioso come forma tipizzata e meglio definita del generico reato



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

associativo, oggi – come vedremo – una delle principali “fonti” di applicazione dei sequestri e delle confische, sia penali che di prevenzione.

La criminalità organizzata di tipo mafioso, dunque, è diventata a partire dal suo riconoscimento normativo (Legge 13 settembre 1982, n° 646, che ha introdotto nel codice penale l’art. 416 *bis*) il principale soggetto destinatario dell'applicazione delle misure di prevenzione plasmate, nelle modifiche legislative successive al 1982, proprio alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Il coordinamento della disciplina contenuta in queste leggi con la specificità del reato associativo mafioso si è reso necessario, invero, quando si è avvertita nel nostro sistema giuridico l’urgenza di dedicare alla peculiarità dell’associazione mafiosa, rispetto alla generica associazione a delinquere, una norma che ne descrivesse compiutamente i caratteri essenziali, ne individuasse le fattispecie e ne sanzionasse - nel dettaglio - i comportamenti.

Questo è avvenuto proprio con lo stesso pacchetto di norme che ha introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa: la legge Rognoni - La Torre, approvata dal Parlamento il 13 settembre 1982, solo dopo il sacrificio dell’On. Pio La Torre, ucciso per mano mafiosa in quello stesso anno e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, anch’egli trucidato dieci giorni prima dell’approvazione della legge.

Altre modifiche sono state poi apportate con il decreto legge approvato l’8 giugno 1992, subito dopo la strage di Capaci, definitivamente convertite in legge nell’agosto dello stesso anno, a pochi giorni dall’eccidio di via D’Amelio.

E’ fin troppo ovvia la considerazione che ognuno di questi interventi normativi è coinciso con un momento di grave crisi della sicurezza pubblica, con implicazioni di carattere politico istituzionale ed ogni volta il legislatore ha inteso azionare l’acceleratore delle misure di prevenzione quale strumento immediatamente efficace, in grado di dare concrete risposte ai gravi problemi posti dalle situazioni di crisi.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Con l'emanazione della normativa sopra elencata, per la prima volta nella storia repubblicana sembra, invece, che il legislatore abbia dato vita ad interventi normativi di decisivo rilievo su questioni fondamentali nel sistema delle misure di prevenzione, senza che questi volessero rappresentare una risposta ad un'emergenza e al comune impulso di carattere emozionale derivante da eventi tragici.

E quale sia stato l'intento del legislatore traspare subito dall'*incipit* contenuto nel capo II del Titolo I e nel capo I del Titolo II del D.lgs. 159 del 2011 il quale agli artt. 4 e 16 prevede che i *soggetti destinatari* delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria siano non più i soli "indiziati" di appartenere all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 *bis* C.P., quanto tutti gli "indiziati" dei reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, codice di procedura penale.

Detto in altri termini, mentre in passato per attivare un procedimento impositivo di prevenzione bisognava avere il forte sospetto che il proposto facesse parte a pieno titolo dell'associazione mafiosa, oggi tale sospetto riguarda anche tutti i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* C.P., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, oltre che a tutta una serie di reati di grave allarme sociale quali - tra gli altri - le violenze sessuali, il sequestro di persona e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Questa premessa per dire che la normativa introdotta ha esteso enormemente la platea dei possibili *proposti* ingenerando notevoli problemi sia per la gestione dei beni oggetto dell'azione ablatoria dello Stato, che aumentano di numero e consistenza con l'aumentare dei soggetti astrattamente destinatari di sequestri e confische; sia per l'innalzarsi della probabilità che terzi, estranei al reato, siano attinti dai medesimi provvedimenti ablativi.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco

Europeanrights.eu



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Per altro verso, sono i nuovi istituti voluti dal legislatore dell'ultimo quinquennio ad integrazione delle misure di prevenzione patrimoniale di carattere tradizionale, ad avere in radice la capacità di colpire beni ed utilità che non siano più nella disponibilità del soggetto proposto – così definito in senso stretto ai sensi degli artt. 4 e 16 cit. – ma che siano nell'attuale disponibilità di terzi che (a diverso titolo) abbiano avuto causa dal proposto.

Con riserva di tornarci a breve, intendo riferirmi, alle misure di prevenzione patrimoniali *propter rem*, a quelle disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (art. 18, commi I e II, D.Lgs. 159/2011); nonché al sequestro o confisca per equivalente (art. 25 D.Lgs. 159/2011)

§ 2. La premessa appena fatta consente ora di cogliere meglio il cuore del problema che ci occupa, tenuto conto, ancora, della dinamica con cui le organizzazioni criminali operano nel nostro Paese, così come risulta dalle indagini e dai processi celebrati negli ultimi anni.

Le diverse organizzazioni criminali, infatti, tendono a permeare sempre più profondamente il tessuto connettivo del nostro sistema produttivo ed economico, sino a radicarsi anche all'estero.

Il progressivo inserimento nel sistema imprenditoriale lecito comporta il travisamento dei connotati criminogeni originari propri delle organizzazioni di malaffare, che diventano un vero e proprio potere economico-finanziario in grado di competere nel mercato.

Poteri siffatti agiscono oggi sui terreni più fruttuosi: i settori immobiliari e finanziari; della grande distribuzione alimentare e del *business* turistico; quelli dei grandi mercati e degli istituti di credito, costituendo così i presupposti perché l'organizzazione si trasformi essa stessa, in maniera capillare, da struttura "*criminale*" a struttura "*imprenditoriale*".

Attraverso il reimpiego dei proventi illeciti, soprattutto attraverso l'attività di riciclaggio, il mercato rischia di essere pesantemente turbato dalla presenza di imprese apparentemente lecite.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco

Europeanrights.eu



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Queste imprese, grazie all'utilizzazione di ingenti risorse economiche accumulate illegalmente, conquistano nuove fette di mercato in violazione delle regole di concorrenza, portando con sé quella forza di intimidazione che le caratterizza.

Gli ingenti capitali di cui dispongono oggi rendono le moderne organizzazioni criminali capaci di competere con le più quotate *holding* finanziarie mondiali. E proprio questa sopraggiunta complessità dello strutturarsi delle economie criminali ha indotto il legislatore a prevedere accanto all'attività repressiva – arresti degli autori dei – anche strumenti di contrasto all'illecita accumulazione di ricchezza da parte degli stessi.

Da qui, dunque, la necessità da parte dello Stato di cercare e trovare un punto di equilibrio tra l'efficacia dell'azione di contrasto e la tutela dei terzi, avendo quale obiettivo quello di non contrarre oltremodo gli scambi commerciali e le attività produttive sia interne al nostro Paese che transfrontaliere, viepiù in un periodo di crisi come quello che viviamo.

§. 3 In questo quadro, dunque, la tutela dei terzi incolpevoli deve essere presa in grande considerazione: anche per evitare una sorta di isolamento culturale del nostro Paese che per certi versi è all'avanguardia, tanto che la nostra legislazione antimafia è assunta come paradigma di future legislazioni analoghe, anche in Paesi emergenti.

La tutela dei terzi deve realizzarsi, in primo luogo, in pendenza di sequestro: sarà il giudice delegato, insieme all'amministratore, a dover valutare in corso di gestione giudiziale la posizione di terzi che assumono posizioni in contrasto con la pretesa ablatoria dello Stato. La tutela del terzo dovrà dunque essere garantita compiutamente sul piano sostanziale, in fase di emissione del provvedimento di confisca.

L'art. 23, comma II, D.Lgs 159/2011, disciplina la partecipazione del terzo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri



AGENZIA NAZIONALE
PER LA DOCUMENTAZIONE E LA DISTRUZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E RINVENUTI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Il terzo è colui il quale: “...risulti proprietario o comproprietario dei beni sequestrati...”.

Nei fatti oggi il terzo è considerato come un soggetto da citare se si è in condizione di farlo: soprattutto (soltanto?) quando l'ufficio riesce effettivamente a rilevare che il bene è intestato al terzo. Capita, infatti, il più delle volte - spesso anche per il fatto che le visure non sono sempre attualizzate - che l'ufficio non è in grado di sapere che il bene è intestato ad un terzo e ne omette la citazione.

Tuttavia, ad onta della genericità del disposto normativo, è necessario uno sforzo maggiore per assicurare la difesa tecnica al terzo, il quale oggi può farsi assistere da un difensore ma può anche non farlo. Trattandosi, invece, di questioni molto complesse è auspicabile che in futuro la difesa tecnica sia assicurata e garantita. D'altra parte, la possibile - fisiologica - aggressione del bene formalmente intestato al terzo, consegue specularmente al disposto dell'art. 20 che prevede il decreto motivato di sequestro “... dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento ... risulta poter disporre, direttamente o indirettamente”.

Il termine "risulta" fa riferimento ad un livello probatorio abbastanza elevato, che la Cassazione ha assimilato a quello della "prova", seppure in questa materia evidentemente lo *standard* sia tutto indiziario. Per tali ragioni, forse, più che di "prova" sarebbe meglio parlare di "prova indiziaria".

Ben diverso è il caso di quei beni che sono nella proprietà o comproprietà dei terzi, quando tale situazione di fatto e di diritto è stata accertata dal giudice essere *fittizia*.

In tali casi, secondo il disposto dell'art. 26, comma I, gli atti di intestazione o trasferimento ai terzi sono dichiarati nulli dal giudice con lo stesso decreto che ne dispone la confisca.

Mentre nel primo caso, dunque, il sequestro si conclude con “...la restituzione dei beni ai proprietari...” di cui al comma III dell'art. 23; in quest'ultimo caso il terzo, che pure ha diritto a partecipare al procedimento (vero è che la giurisprudenza consolidata ritiene che non sia una causa



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

di nullità del procedimento non citarli) vedrà giudiziariamente disconosciuto il suo (soltanto apparente) diritto.

Se questo è vero, esistono poi delle categorie nei confronti della quali la legge prevede ora una serie di presunzioni consacrate nell'art. 26, comma II, D. lgs.159/2011: “...*fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione*”.

D'altra parte già prima del "c.d. pacchetto sicurezza" la Cassazione ha ritenuto di individuare tra i possibili soggetti destinatari delle indagini patrimoniali quelli nei cui confronti opererebbe una sorta di presunzione di fatto circa la fittizia intestazione dei beni. Coniuge, conviventi dell'ultimo quinquennio e discendenti erano già attinti da questa presunzione di fatto, per cui i beni intestati a costoro venivano sequestrati, realizzandosi poi una sorta di inversione di onere della prova: saranno costoro a dovere dimostrare la non fittizietà dell'intestazione.

Cionondimeno il "pacchetto sicurezza" introduce un'ulteriore presunzione prevedendo che nei confronti di una serie di soggetti (si arriva ai parenti sino al sesto grado, con il limite della intestazione o del trasferimento nel biennio precedente alla proposta) l'intestazione si presume comunque fittizia.

Anche qui la previsione normativa assume un valore dirompente, laddove non si limita a includere i trasferimenti ma anche le intestazioni.

La intestazione di un bene nel patrimonio di un parente nel sesto grado del proposto (attraverso un qualunque atto idoneo a trasferirne la proprietà) significa che se il parente, in sesto grado, ha acquistato il bene nel biennio da un qualunque soggetto diverso dal proposto - e, dunque, anche



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco

Europeanrights.eu



Croatian Notaries Chamber



EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



ASSOCIATE PARTNERS



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

nell'ipotesi in cui l'*intestazione* non coincida con il *trasferimento* del diritto dal proposto - graverà su di lui l'onere probatorio di dimostrare di non essere il prestanome del mafioso.

A fronte di detta presunzione, poi, bisogna interrogarsi sul livello probatorio che il terzo intestatario deve offrire per evitare la confisca: la legge prevede, infatti, che la presunzione possa essere superata se il terzo "prova" che non c'è la fittizia intestazione.

Deve trattarsi di "prova" nel senso più rigoroso di tipo civilistico, oppure il ventaglio si allarga, potendosi concepire oltre alla prova documentale, anche la prova attraverso investigazioni difensive (ad esempio, dichiarazioni del venditore, il quale dice "effettivamente ho contrattato con questo signore, il mafioso non c'entra niente") ?

Sono tutte situazioni che vanno valutate caso per caso e comunque laddove il terzo dimostra la fonte dei mezzi di pagamento riesce il più delle volte a superare la presunzione di indiretta disponibilità, con riferimento principalmente alla propria capacità reddituale idonea a effettuare quella acquisizione.

In questi casi, com'è evidente, il momento della stipula dell'atto pubblico assume un rilievo fondamentale.

Il notaio può svolgere nella fase della esecuzione della sua prestazione un ruolo decisivo circa la evidenziazione di tutti quegli elementi sottesi all'accordo delle parti che possono valere in seguito come importante momento probatorio a tutela del terzo. Egli, a mio modo di vedere, può svolgere quei comportamenti necessari *per la direzione della compilazione degli atti nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti*, per esempio, suggerendo di indicare nell'atto pubblico la provenienza del denaro, consigliando di certificare la corrispondenza degli stipulanti ai soggetti realmente beneficiari dell'atto; informandosi sui motivi e sulle determinazioni di volontà che gli vengono prospettate.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri



AGENZIA NAZIONALE
PER LA REGISTRAZIONE E LA DISTRIBUZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFINATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

§. 4 Potendo affrontare soltanto alcune delle questioni che coinvolgono i diritti dei terzi, devo per esigenze di brevità tralasciare tutta la materia che riguarda i diritti creditorî vantati dai terzi. Tuttavia, spunti interessanti di riflessione nascono dagli istituti oggi compendati nel D.Lgs 159/2011 e relativi alla confisca *propter rem*, a quella *post mortem* ed infine a quella *per equivalente*.

L'impostazione seguita dal legislatore del 2008 e del 2009 è quella secondo la quale nei confronti del patrimonio frutto del reato deve essere strutturata una normativa che - come per il reo rispetto all'accertamento del fatto ed alla inflizione della pena - assicuri la piena espropriazione del bene sol che se ne riconosca l'oggettiva illiceità, sol che si accerti, in altri termini, che quel bene è il prodotto del reato, a nulla valendo dal punto di vista del mafioso e sempre nel rispetto della buona fede dei terzi, le vicende successive di quel singolo bene.

L'art. 18, comma I, del decreto legislativo citato prevede che: *“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”*.

La confisca *propter rem* riguarda la possibilità di procedere al sequestro ed alla successiva confisca di uno o più beni senza la necessità di una preventiva adozione nei confronti del titolare di tali beni di una misura di prevenzione personale.

In altri termini, per effetto della nuova normativa è sufficiente che un soggetto sia indiziato di appartenere ad una di quelle consorterie indicate negli artt. 4 e 16 cit. o di essere indiziato degli altri reati in esse previsti, per essere ritenuto dotato di una *“pericolosità qualificata”* che può esimere il giudice dall'accertamento della sua *attuale* pericolosità sociale.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco

Europeanrights.eu



Croatian Notaries Chamber



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Grazie alla normativa vigente adesso, nel caso in cui sorveglianza speciale e sequestro fossero richiesti congiuntamente, la misura espropriativa può essere applicata anche in caso di rigetto della misura di prevenzione personale.

Da ultimo, questo nuovo sistema di aggressione dei patrimoni illeciti, permette ai Tribunali di continuare i procedimenti nei confronti di quegli imputati che ancorché condannati ma ammessi al beneficio della sospensione condizionale della pena, avevano visto formulare nei loro confronti il giudizio prognostico favorevole dell'assenza di una attuale pericolosità sociale.

Quanto al profilo della mancata correlazione tra pericolosità e confisca il presupposto è quello di valutare la pericolosità del soggetto, ancorché si tratti di pericolosità non attuale.

§. 5 I commi II e III, dell'art. 18 D.Lgs 159/2011 dispongono rispettivamente che:

“ Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso ”

La norma prevede dunque la possibilità di aggressione del bene o della utilità entrati nel patrimonio dell'erede nel caso di morte del prevenuto.

L'erede è, all'evidenza, un terzo ed anche lui per definizione non ha nulla a che vedere con le vicende criminali del *de cuius*, e tuttavia subisce il procedimento se questo è iniziato.

La giurisprudenza, ancora prima della novella del 2009, si è imbattuta in situazioni nelle quali in costanza della procedura sopravveniva la morte del proposto.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri



AGENZIA NAZIONALE
PER LA DOCUMENTAZIONE E LA DISTRIBUZIONE
DEI RISCHI SICISTIVI E ECONOMICI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNIKA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

In assenza di una specifica disposizione legislativa i Giudici di Legittimità avevano ritenuto - con motivazioni portate ai limiti del sostenibile e comunque aspramente avversate dalla dottrina - che laddove la misura personale fosse stata già applicata, la successiva morte del proposto non avrebbe impedito la confisca in capo all'erede.

La legge è oggi venuta incontro a quella temeraria giurisprudenza, fugando ogni dubbio sulla praticabilità della confisca dopo la morte del proposto quando il procedimento impositivo delle misure di prevenzione fosse stato già avviato ed ha stabilito in maniera del tutto chiara che l'erede può subire il sequestro di prevenzione entro cinque anni dalla morte del *de cuius*.

Si dovrà vedere se questo meccanismo consentirà di aggredire i terzi formali intestatari sul presupposto che fossero beni nella indiretta disponibilità del *de cuius*; una nuova frontiera della giurisprudenza più oltranzista potrebbe essere oggi quella fautrice dell'interpretazione dell'istituto nel senso di ritenere che il meccanismo introdotto dal pacchetto sicurezza possa consentire di aggredire non solo i beni che gli eredi hanno ereditato dal *de cuius*, ma anche quelli nella disponibilità indiretta del *de cuius* perché intestati fittiziamente a terzi prestanome.

Se, ad esempio, sono state acquisite una serie di intercettazioni, sulla base delle quali è da ritenere che una certa impresa sia in realtà riferibile ad un soggetto prestanome di un mafioso, il fatto che l'indiziato mafioso sia morto potrebbe non impedire alla Procura della Repubblica di proporre il sequestro di quella impresa; il Tribunale citerà l'erede al posto del prevenuto, perché è necessario un contraddittore fisico, ma nella pretesa ablatoria verrà coinvolto il terzo, che naturalmente verrà pure chiamato e quindi la confisca opererà nello stesso modo in cui avrebbe operato ove fosse rimasto in vita l'indiziato mafioso.

§.6 L'art. 25 del D.Lgs. 159/2011 prevede: “ *Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei*



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri



AGENZIA NAZIONALE
PER LA DOCUMENTAZIONE E LA DISTRUZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede”.

La norma intende contrastare le eventuali manipolazioni che il soggetto destinatario di possibili misure di prevenzione operi sul proprio patrimonio, al fine di eludere l'applicazione delle misure dirette a colpirlo.

La disposizione prevede che in tale ipotesi il sequestro e la confisca di prevenzione si spostino su beni di valore equivalente, configurandosi così un meccanismo analogo a quello della confisca di valore sperimentata negli ultimi anni con riguardo ai proventi da reato da numerose norme del codice penale o di leggi speciali.

Inoltre lo stesso comma precisa che la medesima misura venga adottata anche nel caso in cui il proposto abbia trasferito legittimamente i propri beni a terzi di buona fede.

La *ratio* che assiste la confisca per equivalente trova fondamento nella considerazione che essa prescinde dalla pertinenzialità anche solo presunta dei beni espropriati con qualsiasi reato, avendo come esclusivo scopo quello di vanificare gli eventuali tentativi posti in essere dal reo - accertati attraverso un preciso percorso probatorio di carattere giudiziario - per occultare gli effettivi proventi illeciti ¹.

¹ Tra i casi più eclatanti vale la pena segnalare quello di un sequestro disposto recentemente dal Tribunale di Palmi, in Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di una delle più importanti operazioni finora svolta in Italia nel settore delle frodi ai danni dello stato e dell'Unione Europea. Nell'ambito dell'operazione è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di opifici industriali, strutture turistico-alberghiere, immobili e quote societarie per un valore complessivo stimato in circa 700 milioni di euro ! Scrive il Giudice per le Indagini Preliminari nell'ordinanza di sequestro preventivo: *“Sussistono, infatti, tutti i presupposti richiesti ... per l'applicazione della confisca per equivalente. In proposito, si rinvia ai fatti ed agli argomenti esposti dalla P.G ... laddove si evidenzia come non sussista la possibilità di identificare esattamente i beni costituenti il profitto realizzato attraverso le condotte investigate proprio a cagione: della promiscuità dei rapporti sociali e del conseguente diramarsi in più direzioni interne al “gruppo ...” della ricchezza illecita così prodotta; dell'utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con conseguente sovra-valutazione dei patrimoni aziendali così costituiti; della mancanza di parte dei beni che le società avrebbero dovuto acquisire*



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco

Europeanrights.eu



Croatian Notaries Chamber



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Questo tipo di confisca pone forse i problemi più grossi con riferimento alla tutela dei terzi che, tuttavia, il legislatore risolve prevedendo la confisca di beni equivalenti ancora nel patrimonio del proposto proprio quando non si possa procedere alla confisca del bene di provenienza illecita perché alienato a terzi in buona fede.

In altri termini, quando il terzo in buona fede ha acquistato il bene astrattamente oggetto della futura procedura ablativa prima dell'inizio del procedimento impositivo della misura di prevenzione, la pretesa ablativa statale potrà essere soddisfatta aggredendo un altro bene o utilità di valore equivalente nella disponibilità attuale del proposto.

Per tale ragione, dal punto di vista pratico la confisca per equivalente presuppone che si individui un bene da confiscare che normalmente è un bene oggetto di confisca obbligatoria. Laddove questo bene sia disperso si colpisce un bene di valore equivalente.

Per altro verso la diffusione della confisca per equivalente comporterà l'aumento delle richieste di sequestro di beni acquisiti legittimamente dal prevenuto da parte delle Procure della Repubblica: beni ereditari, beni oggetto di donazioni, beni di provenienza certamente lecita, finiranno per essere sequestrati nel presupposto della complessiva sproporzione tra il valore del patrimonio del proposto ed il reddito da lui dichiarato o l'attività svolta. Tali acquisizioni cautelari saranno necessarie nel caso in cui *ex post* si accerterà che uno dei beni astrattamente confiscabile è stato alienato.

Tale orientamento rende simile le condizioni preliminari alla confisca per equivalente a quello che negli Stati Uniti viene definito "*blocco dei beni*", attuato attraverso una procedura amministrativa e

attraverso le condotte di reato descritte in imputazione. Non resta, per ciò, che la strada del sequestro per equivalente che rescinde il rapporto di pertinenzialità con il reato ed avendo una schietta vocazione sanzionatoria, a compensazione dell'illecito arricchimento, consente di aggredire il patrimonio degli indagati e delle società per un valore corrispondente al profitto locupletato".



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lello e Lisi Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri



AGENZIA NAZIONALE
PER LA REGISTRAZIONE E LA SOSTITUZIONE
DEI BENI SUCCESSORICI E ECONOMICI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

non giurisdizionale disposta appena un soggetto entra in una indagine per una certa tipologia di reati.

§. 7 Le considerazioni svolte nelle pagine che precedono danno atto della volontà del legislatore di ampliare quanto più è possibile la sfera di ingerenza sui patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali, rendendo più efficace la capacità dello Stato di individuare tali patrimoni, e dunque di sottrarli alla disponibilità delle stesse organizzazioni, a prescindere da chi li detenga effettivamente.

Lo strumento fornito dalle misure di prevenzione agisce attraverso due fasi: una prima che può essere definita *espoliativa*; ed una seconda più propriamente *acquisitiva*.

In buona sostanza, in un primo momento lo Stato fa fronte alla necessità di togliere alle organizzazioni criminali i beni che costituiscono il provento della loro azione illecita; successivamente procede ad acquisirli, devolvendoli al proprio patrimonio.

Nell'interesse dei terzi, tuttavia, bisogna evitare in ogni caso che la *pretesa acquisitiva* statale prevalga sulla *pretesa espoliativa*, che, d'altra parte - a mio modo di vedere - deve costituire l'obiettivo primo dello Stato. L'interesse indefettibile non può che essere quello di impedire alle organizzazioni criminali di giovare dei beni acquisiti illecitamente, incrementando attraverso essi il proprio potere nefasto.

In quest'antinomia, in realtà, potrebbe rimanere schiacciato proprio il terzo, perché se lo scopo dello Stato è quello di togliere il bene o l'utilità al mafioso, tale scopo non viene certamente compromesso se siffatto vantaggio economico sia in qualche modo *girato* al terzo che sia in rapporti con il proposto ed in buona fede .



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

La tutela dei diritti del terzo, infatti, non è incompatibile con la volontà del legislatore perché, in ogni caso, attraverso l'espiazione del bene del proposto lo scopo primario della legge è stato raggiunto.

Potrebbe rimanere frustrato lo scopo acquisitivo, perché il valore economico del bene potrebbe essere del tutto assorbito dalle pretese del terzo.

Ebbene. A questo secondo profilo, a mio modestissimo avviso, non credo debba essere oggetto delle nostre preoccupazioni.

Questi, penso, possano essere i punti principali oggetto della nostra riflessione. Grazie.



This project is co-funded
by the European Commission
D.G. Justice



A project implemented by
Fondazione Italiana del Notariato

IN PARTNERSHIP WITH



ASSOCIATE PARTNERS